



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



ORDINANZA N. 35 del 17.08.2023

IL SINDACO

Oggetto: Disciplina per lo svolgimento, a carattere temporaneo, di intrattenimenti musicali presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di altre manifestazioni sonore in luogo pubblico o aperto al pubblico.

PREMESSO CHE il Comune di Palena promuove l'attrattività del proprio territorio perseguendo l'obiettivo di qualificare e valorizzare l'offerta turistica integrata delle attività ed iniziative che si svolgono durante il periodo estivo, quali elementi di caratterizzazione ed identificazione del marketing turistico locale;

CONSTATATO CHE nel corso della stagione estiva l'offerta turistica e l'attrattiva degli esercizi di somministrazione pubblica presenti sul territorio comunale è arricchita ed integrata da una molteplicità di manifestazioni musicali organizzate da una pluralità di soggetti, che si caratterizzano per la loro valenza di valorizzazione della connotazione turistica e/o per scopi solidaristici, culturali e sociali;

EVIDENZIATO che, in specie nel periodo estivo, si registra lo svolgimento dei suddetti intrattenimenti all'aperto, organizzati dai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o da altri operatori economici che svolgono attività assimilabili nonché di altre manifestazioni temporanee, in occasione di determinati eventi, mediante l'utilizzo di strumenti musicali, amplificatori e non, sorgenti sonore in genere;

VISTO il D.L. 06/12/2011, N. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 22/12/2011, n.214, in particolare l'art. 31, comma 1, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006, introducendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra consente a tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ovunque ubicate, di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale, né limiti giornalieri di apertura;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo del 14/11/2011 n. 770/P, che fissa i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera g) della Legge 447/1995, così come previsto dall'art.7, comma 1 della Legge Regionale n. 23/2007;

DATO ATTO che nell'Allegato 2 al provvedimento giuntale regionale sono designate le linee guida per lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo, come definite dal medesimo alla lettera b), quali, ad esempio, spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, feste paesane, sagre, ecc. nonché altri parametri, a titolo indicativo, concernenti la durata degli eventi, gli orari limite ed il numero delle giornate massime previste;

RILEVATO CHE:

- l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;
- tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

CONSIDERATO che le attività di intrattenimenti musicali, di carattere complementare, occasionale e temporanea ovvero accessoria rispetto a quella principale presso gli esercizi (compresi i circoli privati) di somministrazione di alimenti e bevande e attività assimilabili, come in precedenza descritte, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, amplificatori e sorgenti sonore in genere, in occasione di particolari eventi e/o manifestazioni temporanee, possono costituire una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore notturne, per cui si rende necessario disciplinare lo svolgimento di tali intrattenimenti e delle altre manifestazioni temporanee, al fine di contemperare le esigenze del mondo imprenditoriale con il rispetto della quiete pubblica, a tutela della salute della cittadinanza;

RITENUTO di dover comunque garantire il rispetto e la tutela preventiva della quiete pubblica e privata, nonché salvaguardare la popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto da spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari;

RITENUTO doversi, alla luce delle suesposte motivazioni, emanare il presente provvedimento, con carattere di provvisorietà, nelle more dell'approvazione di una più completa e complessa disciplina della materia;

VISTO il quadro normativo vigente di riferimento in materia acustica:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- L.R. 17 luglio 2007, n. 23 e la Delibera G.R.A. 14 novembre 2011, n. 770/P; - D.P.R. 19.10.2011, n. 227;
- D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215;

VISTO l'art. 1, comma 117, L.R. 16.07.2008 n. 11 e s.m.i.;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

Per le motivazioni e le ragioni giuridiche in narrativa espresse:

1) Nei giorni dal 17-08-2023 al 26-08-2023 gli intrattenimenti musicali effettuati negli esercizi (compresi i circoli privati) di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, e/o altre manifestazioni a carattere musicale e/o danzante temporaneo devono, nel



COMUNE DI PALENA

PROVINCIA DI CHIETI



regime di deroga, ex art. 6, c.1, lett. h), L. n. 447/95 nonché ex art. 7 L.R. Abruzzo n. 23/2007 e D.G.R. Abruzzo n. 770/P del 14.11.2011, rispettare il seguente orario per le emissioni sonore:

- **sino alle ore 01,30 del giorno successivo.**

2) Sono esclusi dai limiti dell'applicazione della presente ordinanza:

- l'utilizzo di semplici apparecchi radio/CD, TV o altri mezzi sonori per la sola diffusione di musica di "sottofondo" ovvero di compagnia all'interno del pubblico esercizio, fermo restando l'esclusione di qualsiasi propagazione di emissioni sonore all'esterno, che crei disturbo ai cittadini contermini;
- I locali di pubblico spettacolo, muniti della licenza di agibilità, di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. 1931 e s.m.i..

3) L'Ufficio di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- Che ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, in Materia.
- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune;
- Che la presente ordinanza venga notificata alla Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine;
- Che a chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare, far osservare e rispettare il presente provvedimento;

AVVERTE

- Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, a norma del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.-

Palena, 17.08.2023

IL SINDACO
Claudio D'Emilio

